

COMUNE DI NOCERA TERINESE
Provincia di Catanzaro

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Ai sensi del D.Lgs. 447 del 26 Ottobre 1995



IL TECNICO
ING. TIZIANO FILANDRO

COLLABORATORE
ING. ANTONIO PULICE

ELABORATO:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ottobre 2011

Rev.1

UFFICIO TECNICO

INDICE

1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	2
1.1. ELABORATI.....	2
1.2. ZONE OMOGENEE.....	2
1.3. LIMITI ACUSTICI.....	3
1.4. AREE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	7
1.5. AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ TEMPORANEE	7
1.6. PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE.....	15
2. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	16
2.1. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	16
2.2. PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	17
2.3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO.....	17
3. DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO/CLIMA ACUSTICO DA PRODURRE	20
3.1. IMPATTO ACUSTICO.....	20
3.1.1. INFRASTRUTTURE STRADALI	20
3.1.2. NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	22
3.1.3. CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI, PUBBLICI ESERCIZI, IMPIANTI SPORTIVI.....	24
3.2. CLIMA ACUSTICO	27
3.3. PROCEDURA D'URGENZA	28
4. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA	28
5. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	28
6. GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE	30
7. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	33

1. Classificazione acustica del territorio comunale

1.1. Elaborati

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Nocera Terinese ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è composto da:

- Relazione tecnica in cui sono dettagliate le attività che hanno portato alla definizione della classificazione, sono descritti tutti i casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti ed i riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone.
- Planimetria di Azzonamento acustico in scala 1:5.000

1.2. Zone omogenee

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Nocera Terinese ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge regionale Calabria del 19 ottobre 2009, n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria", è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all'attività produttiva.

1.3. Limiti acustici

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
IV - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1: Valori limite di emissione. L_{eq} in dB(A)

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
IV - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: Valori limite di immissione. L_{eq} in dB(A)

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di qualità	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree di intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
IV - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: Valori limite di qualità. L_{eq} in dB(A)

Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti: 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n° 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n° 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati in apposito paragrafo delle presenti norme tecniche.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.

Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A.

Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico.

Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. entro 6 mesi.

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano diverse possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) Situazioni di compatibilità - Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) Situazioni di incompatibilità - Le situazioni in cui le misure evidenziassero un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individuerrebbe l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

1.4. Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95:

- per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali esse sono individuate dal DPR 30 marzo 2004 n. 142;
- per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie, esse sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998 n. 459.

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.5. Aree adibite ad attività temporanee

Tutte le attività temporanee (come di seguito definite) non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene. Se tali attività comportano il superamento dei limiti di zona acustica all'interno sono sottoposte a specifica autorizzazione come sotto indicato. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n° 447/1995 e dell' art. 13 della Legge regionale Calabria del 19 ottobre 2009, n. 34, che attribuisce al Comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Le attività da considerarsi a carattere temporaneo possono essere genericamente ascritte alle attività di cantiere, attività agricola, manifestazioni pubbliche, manifestazioni popolari, manifestazioni musicali e l'esercizio di tutte quelle attività che comunque abbiano il carattere di temporaneità dove per temporaneità si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o avvenga in un dato luogo in modo occasionale.

Le presenti NTA disciplinano in particolare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose.

Tutte le attività temporanee non devono preferibilmente comportare il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 4; Se tali attività dovessero comportare il superamento dei suddetti limiti, in conformità alle possibilità di deroga stabilite dalla Legge 447/95 e dalla Legge regionale Calabria del 19 ottobre 2009, n. 34, esse sono sottoposte a specifica autorizzazione conformemente alle procedure di seguito specificate.

Manifestazioni a carattere temporaneo

Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla presente disciplina, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, e similari con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o non si svolgano nel medesimo luogo in modo permanente o ripetitivo.

Lo svolgimento di queste manifestazioni deve avvenire prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa l'Amministrazione Comunale valuterà caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge e cioè durante l'ora solare oppure l'ora legale.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Nelle aree individuate / autorizzate dal Comune devono, di norma, essere rispettati i limiti indicati nella Tabella 4, specificati in funzione del tipo di manifestazione. La tabella fornisce, in base al tipo

di evento, i giorni previsti per lo svolgimento, gli orari, la durata massima ed i limiti massimi previsti.

Alle attività e manifestazioni di carattere temporaneo non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica.

Al di fuori degli orari indicati in Tabella 4, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

In ogni caso, per qualsiasi tipo di manifestazione, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di L_{asmax} 108 dB nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Procedure per l'autorizzazione di manifestazioni a carattere temporaneo

Lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo devono rispettare i limiti previsti alla Tabella 4.

Qualora i livelli di inquinamento acustico determinato siano inferiori ai limiti definiti nella Tabella 4, la manifestazione potrà avvenire previa presentazione allo Sportello Unico di comunicazione sottoscritta da tecnico abilitato e contenere l'esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti come da facsimile Allegato 1b.

La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione

Questa procedura è possibile nei casi in cui per la manifestazione siano rispettate le condizioni di seguito elencate:

- valenza pubblica con cadenza annuale o periodica;
- organizzata nelle aree concordate con il Comune
- è prevista un'affluenza di pubblico inferiore a 1.000 persone;
- organizzata, in spazi all'aperto o in strutture chiuse ed ambienti, anche non destinati in forma espressa agli spettacoli, purché dotati di specifico impianto di amplificazione e venga utilizzato tale impianto per la sonorizzazione delle manifestazioni;
- organizzata in spazi all'aperto in cui vengano installati all'occasione impianti di potenza non superiore a 2000 Watt;
- organizzata all'interno di strutture non destinate in forma espressa agli spettacoli, in cui vengano installati all'occasione impianti di potenza non superiore a 3000 Watt.

Qualora i livelli di inquinamento acustico determinato siano superiori ai limiti definiti nella Tabella

4, la manifestazione può avvenire previa presentazione alla Amministrazione Comunale di specifica richiesta di autorizzazione con le modalità previste di cui al facsimile Allegato 2 corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico abilitato e si intenderà autorizzata se entro 15 giorni non venga esplicitamente comunicato al richiedente il diniego. La deroga può fare riferimento sia ai valori limite che a limitazioni o allungamenti dei limiti orari, delle prescrizioni per il contenimento delle emissioni o quant' altro ritenuto necessario.

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti e deroghe rispetto all'orario stabilito potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione della manifestazione, in funzione dell'importanza turistico-commerciale o della rilevanza della manifestazione, della zona o del periodo in cui si svolge la medesima.

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità del presente Regolamento, comprensiva di un programma di massima, in cui risulti, giorno per giorno, quale sia la fascia oraria in cui si preveda l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze dell'organizzazione dei lavori, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Le manifestazioni previste nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura o scolastiche devono essere sempre autorizzate in maniera espressa anche nel caso in cui vengano rispettati i limiti previsti in Tabella 4. Nel caso delle aree scolastiche tale prescrizione è valida solo qualora l'attività temporanea sia contestuale all'orario delle lezioni.

Nel caso di manifestazioni pubbliche gli organizzatori devono fornire una stima dell'afflusso e delle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

TIPO DI ATTIVITÀ	ORARI ENTRO I QUALI SONO AUTORIZZATI I LIMITI IN DEROGA	LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE IN FACCIATA	MAX GIORNI	LIMITE MASSIMO PER IL PUBBLICO
luna park e circhi equestri	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00.	85 dB(A)	60	108 dB(A)
Fiere, celebrazioni	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00.	85 dB(A)	15	108 dB(A)
manifestazioni musicali all'aperto	- dal lunedì al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 1:00; - la domenica fino alle 24:00	90 dB(A)	3	108 dB(A)
manifestazioni popolari all'aperto	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:30; - il venerdì e il sabato fino alle 24:30.	90 dB(A)	30	108 dB(A)
altre attività con caratteristiche temporanee	- nei giorni feriali: - dalle 08:30 alle 12:30; - dalle 16:30 alle 21:00 (in periodo estivo); - dalle 15:30 alle 20:00 (in periodo invernale) - nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 13:00; - dalle 17:00 alle 21:00 (in periodo estivo); - dalle 16:30 alle 20:00 (in periodo invernale).	80 dB(A)	3	108 dB(A)
Concerti e manifestazioni al chiuso di supporto ad altre attività	Limite orario 00:30 durata 4 ore	70 dB(A)	3 giorni alla settimana	108 dB(A)
Concerti e manifestazioni all'aperto di supporto ad altre attività	Limite orario 00:30 durata 4 ore	75 dB(A)	3 giorni alla settimana	108 dB(A)

Tabella 4: Limiti orari, assoluti di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M. 14/11/97. IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE NON È APPLICABILE COME LE CORREZIONI PER COMPONENTI TONALI E IMPULSIVE.

Attività cantieristiche

Per cantieri devono intendersi i cantieri edili, i cantieri stradali e tutti quegli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione ed assimilabili eseguibili sul patrimonio immobiliare e fondiario.

All'interno dei cantieri tutti i macchinari, macchine operatrici, attrezzature e similari utilizzate dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi, per quanto concerne la produzione di rumore, alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di

recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L. 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce del 8/5/2000, il D.P.R. n. 459/1996); per le strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto, ecc.).

Tutte le attrezzature dovranno essere utilizzate in modo proprio ed adeguato alla loro originale funzione.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili di cui al punto precedente è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 dB(A) di Leq e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne.

Limiti sonore meno vincolanti di quelli stabiliti (sia in termini di livelli sonori immessi che fasce orarie o durata) potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo) per periodi limitati.

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità del presente Regolamento, comprensiva di un programma di massima, in cui risulti, giorno per giorno, quale sia la fascia oraria in cui si preveda l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze dell'organizzazione dei lavori, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Eventuali variazioni di orario dovranno essere motivate da specifiche necessità e comprovate nell'ambito progettuale. A tali attività non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite di L_{Aeq} 85 dB(A) in facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza e di 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazione in caso di

ristrutturazioni interne, con tempo di misura di 10 minuti.

Per contemperare le esigenze cantieristiche con il quotidiano uso degli ambienti confinanti all'area di cantiere occorre che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), con tempo di misura di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.

Procedure per l'autorizzazione di attività di cantiere

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore delle presenti NTA è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del permesso di costruire, alla eventuale D.I.A. o ad altro provvedimento che autorizzi le opere da eseguire.

La comunicazione deve obbligatoriamente essere predisposta secondo i facsimile degli allegati 1a o 2 alle presenti NTA.

Se le attività genereranno livelli di inquinamento acustico inferiori o uguali ai limiti di rumorosità previsti dalle presenti norme, la comunicazione dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato e contenere l'esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti.

Nel caso in cui le attività genereranno livelli di inquinamento superiori ai limiti di rumorosità previsti dalle presenti norme, la comunicazione (facsimile 2) oltre alla sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di cui al comma precedente, dovrà prevedere esplicita Documentazione di Impatto Acustico. La richiesta di deroga si intenderà tacitamente rilasciata se entro 30 giorni non venga esplicitamente comunicato al richiedente il diniego.

Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere

Le metodologie di misurazione e di indagine devono essere eseguite conformemente ai criteri stabiliti alla vigente normativa.

Alle attività rumorose di cui al presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni definite dalla vigente normativa limitatamente all'ambito previsto dalle specifiche prescrizioni previste per singola tipologia di sorgente o a quanto definito nelle specifiche autorizzazioni in deroga.

Le attività di controllo sono demandate all'A.R.P.A.Cal. ed al Corpo di Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

Provvedimento di autorizzazione

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune, che valuterà anche la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti, può stabilire:

- a) valori limite da rispettare superiori a quelli della Tabella 4 nel caso di superamento;
- b) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Il Comune conserva un elenco delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale, eventualmente su supporto informatico.

TIPO DI ATTIVITÀ	ORARI ENTRO I QUALI SONO AUTORIZZATI I LIMITI IN DEROGA	LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE IN FACCIATA	LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE
Cantieri edili, stradali o assimilabili	- dalle 07:30 alle 12:30; - dalle 14:00 alle 19:00	85 dB(A) in facciata 65 dB(A) in facciata aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura 65 dB(A) all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne	non applicato

Tabella 5: Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M. del 14/11/97.

1.6. Particolari attività rumorose

Attività agricole

Le attività agricole a carattere temporaneo e/o stagionale svolte con macchinari mobili non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività purché le attrezzature utilizzate rispettino le norme tecniche di omologazione.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente paragrafo occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

È vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di impianti per la dispersione dei volatili del tipo a cannoncino.

Allarmi antifurto

I sistemi di allarme devono essere dotati di temporizzatore che ne limiti la emissione sonora a massimo 5 minuti e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Macchine da giardino

L'utilizzo di tali attrezzature (tosaerba, decespugliatori, motoseghe, ecc.) è consentito su tutto il territorio purché rispettino le norme di legge in materia di potenza acustica e quindi rispondano ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

L'impiego di macchine ed attrezzature per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare per quanto possibile l'inquinamento acustico.

Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature di condizionamento è consentita esclusivamente per impianti che rispettino i valori prescritti dalla vigente normativa.

Gli impianti devono essere installati adottando opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici, antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi; le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono adempiere a quanto stabilito dal DPCM 16/04/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” presentando al Comune regolare documentazione a firma di Tecnico abilitato.

2. Trasformazioni territoriali

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del **Comune di Nocera Terinese**, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1. Piani urbanistici attuativi

Per Piani Urbanistici attuativi si intenda: Piani Particolareggiati, Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Programmi di riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

- all’interno del perimetro dell’area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d’uso del territorio (“limite di zona” diurno e notturno);
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di intervento dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all’interno dell’area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- qualora il limite di zona entro l’area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l’intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell’area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

- a) attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che rappresentano

sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26/10/1995 n° 447.

b) attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza etc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno sia all'esterno dell'area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

2.2. Progettazione delle infrastrutture di trasporto

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14/11/1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art. 11, comma 1 della legge 26/10/1995 n° 447.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

2.3. Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico

A corredo dei piani urbanistici attuativi che prevedano la realizzazione di opere o l'insediamento di funzioni configurabili come fonti di rumore e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26/10/1995 n° 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

La documentazione di impatto acustico è quindi la stima del suo apporto al livello di rumore

ambientale presso i recettori sensibili più vicini. I principali esempi di attività ed opere per le quali è necessaria la documentazione di impatto acustico sono i seguenti:

- opere soggette a V.I.A.;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi o ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico anche le attività artigianali assimilabili a quelle già elencate e non riconducibili ai pubblici esercizi come: pizzerie a taglio, laboratori di pasta fresca, officine meccaniche, carrozzerie, falegnami, autolavaggi, ecc.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda la simultanea presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Non sono soggette alla redazione della documentazione di impatto acustico le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario prossimi alle opere per le quali è prevista la documentazione di impatto acustico.

Il clima acustico può essere definito come la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'inquinamento acustico cui devono sottostare i recettori inseriti in un determinato contesto ambientale. Il concetto di clima acustico è pertanto strettamente connesso ai recettori presso i quali le sorgenti di inquinamento acustico riverberano i loro effetti.

L'assenza della Documentazione previsionale di Impatto Acustico (DO.IM.A.) e della Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.) è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale. Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di valutazione di impatto / clima acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dalla Amministrazione Comunale, in sostituzione della DO.IM.A o D.P.C.A. .

Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato n. 3. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi anche non strettamente finalizzati all'attività come evidenziati nell'Allegato n. 3 o di analoga tipologia la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni/immissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse; nel caso di progetti

di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell’art. 2 della legge 26/10/1995 n° 447.

Ai sensi dell’art.12 della Legge regionale Calabria del 19 ottobre 2009, n. 34, la documentazione di impatto e clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Il Comune, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ne acquisisce il parere;

Le Denunce di Inizio Attività devono essere corredate da parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente richiesto anticipatamente tramite il Comune.

3. Documentazione d’impatto/clima acustico da produrre

3.1. Impatto acustico

3.1.1. Infrastrutture stradali

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all’art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui alle lettere e), f), g) seguenti.

a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall’infrastruttura.

b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all’infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell’arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d’uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.).

c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G.

Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza.

d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative.

e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di fono termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio.

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti adeguati, allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A.Cal. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di Infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori.

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni

precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A.Cal, serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

3.1.2. Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) Indicazione della tipologia di attività (settore meccanico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.

b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale.

c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

d) Nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e

assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.

e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali inoltre deve:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre 1996;
- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
- c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di funzionamento;
- e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. Cal territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove

immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.

4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di impatto acustico dovrà comunque consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con la presenza e quello in assenza delle opere ed attività.

3.1.3. Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste per le infrastrutture stradali per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato per le infrastrutture stradali.

c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste, nei precedenti paragrafi, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione,

diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste, nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato per le infrastrutture stradali.

c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.

d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nei precedenti paragrafi, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo.

e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.

b) Lo stesso tipo di informazioni richieste la realizzazione di nuove infrastrutture stradali per le eventuali nuove strade se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazioni nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato precedentemente. Devono essere forniti dati e notizie

in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.

c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste, nei precedenti paragrafi, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo.

d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

4. Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;

b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera d).

c) La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

4.1. Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.

4.2. La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

4.3. L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.

4.4. Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure

tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

3.2. Clima acustico

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 17 della Legge regionale Calabria del 19 ottobre 2009, n. 34, è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A.Cal territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico, preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle

misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivi;

e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

3.3. Procedura d'urgenza

Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi prima dei termini previsti dal presente regolamento, sarà mantenuto l'obbligo di presentare la domanda secondo lo schema allegato e l'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di un'autorizzazione provvisoria. Il Sindaco richiederà comunque il parere dei Servizi di controllo competenti (sezione provinciale dell'A.R.P.A.Cal.), e quindi procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti.

4. Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce altresì parte del Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 447/1995.

5. Requisiti acustici passivi degli edifici

I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere definiti come gli standard qualitativi minimi che un ambiente abitativo deve garantire al fine di soddisfare il benessere acustico dei fruitori, isolando l'ambiente dai rumori trasmessi per via solida e per via aerea dalle sorgenti interne ed esterne agli edifici.

L'emanazione del D.P.C.M. 05/12/1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" fissa i requisiti acustici delle sorgenti sonore all'interno degli edifici e i requisiti acustici

passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha applicazione retroattiva, pertanto:

- per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo;
- per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato dopo il 20/02/1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso.

Nel caso il DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" sia applicabile dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti acustici passivi così come stabilito dal DPCM verificati secondo le metodologie previste dalla vigente normativa.

Il Comune, direttamente o avvalendosi dell'A.R.P.A.Cal., potrà procedere a verifiche a campione tese a saggiare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio.

In fase di presentazione di richiesta di permesso di costruire o equivalente DIA per opere classificate di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia in relazione a quanto previsto dalle NTA del PRG e dal Regolamento edilizio vigente è necessario attestare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali.

I progetti relativi a nuove costruzioni dovranno essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali.

Le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta dal progettista o da un tecnico competente in acustica ambientale. In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire o DIA, il progettista dovrà corredare la richiesta dalla documentazione inerente la progettazione ed il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici attraverso le seguenti informazioni specifiche:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
- metodologia di progettazione o valutazione;
- calcoli o misure con determinazione degli indici di valutazione;
- confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento;
- eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge;
- informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, muri divisorii, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, etc.). A tal fine, il progettista potrà alternativamente: Adottare soluzioni tecniche “certificate”, a seguito della disponibilità di un certificato di prova di laboratorio, che dimostri una prestazione acustica idonea ai sensi di legge o adottare soluzioni tecniche individuate anche mediante programmi di simulazione che garantiscano il raggiungimento della prestazione acustica richiesta.

In tutti i casi sarà possibile fare riferimento a raccolte di dati e schede tecniche già esistenti, e rese disponibili dalle associazioni di categoria dei produttori, da enti pubblici e di ricerca, e dai singoli produttori dei componenti edilizi (purché forniscano certificati ufficiali di prova effettuati in accordo alle norme tecniche UNI o EN da parte di laboratori ufficiali di prova, pubblici o privati, accreditati secondo le vigenti disposizioni di legge).

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotto collaudo, sottoscritto da tecnico abilitato, che attesti la rispondenza di quanto preventivamente dichiarato.

È facoltà del Comune richiedere, in fase di rilascio di licenza d'uso o di certificato agibilità o abitabilità degli edifici, la presentazione di una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica, attestante il rispetto, verificato mediante misurazioni in opera, dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997.

6. Gestione degli esposti da rumore

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- il Comune (o la Provincia di Catanzaro) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A.Cal. allegandovi la sotto elencata documentazione:
 - copia dell'esposto presentato alla P.A.;
 - nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
 - copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A.Cal. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se già adottata), in riferimento ai soli luoghi interessati;
 - estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
 - informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
- Se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A.Cal. inoltra ai latori

dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;

- il personale tecnico di A.R.P.A.Cal. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;

- Le autorità competenti - A.R.P.A.Cal. e Corpo di Polizia Municipale – provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata e nel caso in cui verifichi il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni alla Amministrazione Comunale che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

- nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica.

- In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare alla Amministrazione Comunale quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo. Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

- In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato (All. n. 5 alle presenti NTA);

- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di autorizzazione o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;

- relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli

interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

- La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza della Amministrazione Comunale responsabile del procedimento autorizzatorio o titolata a ricevere la D.I.A.. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.
- È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.
- Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A.Cal., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

7. Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al punto 1.3. del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.